

Katia Donatella Liuzzo

**Brevi considerazioni
in merito al caso Rackete**

2022-3.4

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



© Katia Donatella Liuzzo
Testo chiuso nel mese di luglio 2022

ISSN 1973-3585

**The International Law and Social Sciences
Graduate Research Training Programme
Cattedra di Diritto Internazionale**
Via Crociferi, 81 - 95124 Catania
E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it
Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale è on line*
<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

Con decreto del 20 dicembre 2021 il GIP di Agrigento ha disposto, in accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Carola Rackete, accusata di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione irregolare (art. 12, commi 1 e 3 lett. a) T.U. immigrazione) e di rifiuto di obbedienza a nave da guerra (art. 1099 codice della navigazione) in relazione a condotte realizzate, in qualità di comandante della nave *Sea Watch 3*, nelle acque territoriali antistanti all'isola di Lampedusa il 29 giugno 2019.

La vicenda è troppo nota perché la si debba qui richiamare. Più interessante rimane ai nostri fini segnalare la ricostruzione secondo la quale il GIP ha ritenuto non integrato il delitto di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina per l'operare della scriminante dell'adempimento di un dovere (art. 51 codice penale), dovere consistente nell'obbligo di rispettare le norme di diritto internazionale che disciplinano gli obblighi di soccorso in mare.

Tali obblighi sono opportunamente dettagliati nella richiesta della procura e identificati nei seguenti trattati:

l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, recante la rubrica "Obbligo di prestare soccorso", che dispone che

"1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa;

c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo.

2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali”.

la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS) che nel testo del 1974 reca il capitolo V ove, alla regola 15, si legge che:

“Ogni Governo contraente si impegna ad accertarsi che tutte le necessarie disposizioni siano prese per la sorveglianza delle coste e per il salvataggio delle persone in pericolo lungo le loro coste ...”.

la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo del 1979 (S.A.R.) che fa obbligo agli Stati di organizzare un sistema efficiente di ricerca e salvataggio nelle zone, dette appunto Zone S.A.R. di loro competenza.

Al riguardo vorremmo proporre tre considerazioni.

La prima riguarda la circostanza che la Procura si sia addirittura spinta oltre il dettato di queste norme, asserendo l'esistenza di “un obbligo di salvataggio in mare della vita umana, proveniente da una consuetudine marittima risalente nel tempo, che (...) riguarda sia i comandanti delle navi sia gli stessi Stati contraenti” l'adempimento del quale aveva determinato l'operare dell'articolo 51 del Codice penale italiano.

Interessante è poi ancora rilevare come la richiesta della Procura abbia affermato che l'obbligo internazionale può ritenersi compiutamente adempiuto solo quando i naufraghi soccorsi siano stati ricondotti ad un luogo sicuro (place of safety) ove i loro diritti siano pienamente rispettati. Tali non possono ritenersi né il territorio libico né la nave stessa e dunque, nell'indisponibilità di Malta o della Tunisia, non aveva la comandante Rackete alternativa all'accesso ai porti italiani.

Un'ultima notazione deve riguardare il fatto che il provvedimento di archiviazione, soprattutto se letto insieme con la richiesta della Procura, rappresenta un passo nella direzione giusta, che è quella della piena ottemperanza agli obblighi internazionali in materia, ed altresì una palese sconfessione dell'atteggiamento di criminalizzazione di quanti si impegnano nel soccorso in mare ai naufraghi.